

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE E OSSERVATORIO SULLE SEMPLIFICAZIONI

NORMATIVA

1) Legge 8 marzo 1999, n. 50, “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi- Legge di semplificazione 1998”

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1999, n. 56)

ART. 3. Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

[1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato «Nucleo», composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽³⁾, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#); se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità ^(8/a).

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino ^(8/b).

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽³⁾.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽³⁾. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) ⁽⁹⁾. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#) ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

(3) Riportata al n. XXX.

(8/a) Comma così modificato dall'art. 1, [L. 24 novembre 2000, n. 340](#).

(8/b) Comma abrogato dall'art. 1, [L. 24 novembre 2000, n. 340](#).

(3) Riportata al n. XXX.

(3) Riportata al n. XXX.

(9) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(10) Per l'organizzazione della Segreteria tecnica prevista dal presente comma vedi il [D.M. 8 gennaio 2001](#).

(11) Articolo abrogato dall'art. 11, [L. 6 luglio 2002, n. 137](#) con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo 11 ha soppresso il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure e ha disposto l'istituzione di un Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure presso il Dipartimento della funzione pubblica.

*** **

2) D.P.C.M. 15 aprile 2000, “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2000, n. 94)

Art. 34. *Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure e Osservatorio sulla semplificazione.*

[1. Nell'ambito della Presidenza opera il nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, il quale esercita i compiti di cui alla [legge 8 marzo 1999, n. 50](#), in materia di riordino dei testi normativi e di delegificazione e semplificazione e collabora con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in materia di analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto della regolamentazione, relative agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali ed interministeriali. Il nucleo si avvale di una segreteria tecnica, ufficio di livello dirigenziale generale, che provvede alla istruttoria degli affari costituenti compiti del nucleo e collabora, nell'ambito del collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, alla verifica del corretto uso delle fonti, della qualità degli atti normativi e della completezza della relativa istruttoria.

2. Nell'ambito della Presidenza opera, altresì, l'osservatorio sulla semplificazione di cui all'art. 1, comma 2, della [legge 8 marzo 1999, n. 50](#), che si avvale di apposito servizio con funzioni di segreteria] ^(1/a).

(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 34, [D.P.C.M. 4 agosto 2000](#) e dal comma 2 dell'art. 37, [D.P.C.M. 23 luglio 2002](#).